

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1417} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARACETTI, BANDIERA, SAVOLDI, AMADEI, MILANI
ELISEO, D'ALESSIO, CICCHITTO, MARTORELLI, CORALLO,
CERRA**

Presentata il 4 maggio 1977

Disposizioni in favore dei militari di leva in caso di
invalidità per causa di servizio e, dei loro superstiti,
in caso di morte

ONOREVOLI COLLEGHI! — Giustamente la Costituzione della Repubblica, per assicurare al paese un esercito di popolo ai fini della sua difesa, stabilisce all'articolo 52 che le forze armate sono costituite con la coscrizione obbligatoria.

È dovere però dello Stato democratico, quando il servizio militare implica rischi continui attinenti i fatti di servizio, intervenire garantendo un equo trattamento pensionistico in caso di invalidità ai giovani di leva e, in caso di morte, ai loro superstiti.

Anche recentemente la Camera dei deputati ha avuto modo di constatare la carenza di norme legislative attinenti il trattamento di infortunio spettante agli appartenenti alle forze armate con particolare riguardo per i militari di leva ed equiparati, che rimangono vittime del dovere durante l'adempimento del loro servizio.

Nella precedente legislatura vi fu una specifica iniziativa parlamentare presentata

unitariamente dai gruppi democratici il 22 maggio 1974 che tendeva ad affrontare e risolvere il problema, ma il provvedimento proposto non riuscì a concludere il suo iter legislativo. Da esso i presentatori dell'attuale progetto di legge sono partiti per stendere il testo al vostro esame, arricchito delle modifiche che si è ritenuto opportuno di apportare.

Si calcola che ogni anno si verifichino circa duemila eventi dannosi dai quali consegue l'invalidità permanente o la morte di militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e di allievi dei corpi speciali.

Per tali militari il trattamento di infortunio in caso di mutilazione o di morte, dovute a causa di servizio, è basato su disposizioni completamente superate dalla realtà sociale del paese. La normativa-base in vigore — infatti — stabilisce che il trattamento annuo lordo di pensione spettante ad un invalido di prima categoria è di

lire 304.900 per il soldato e l'appuntato, di lire 344.000 per il caporal maggiore e caporale e di lire 328.700 per l'allievo di corpo speciale, al quale trattamento si aggiungono soltanto alcuni assegni speciali, soprattutto destinati ai grandi invalidi. Per le altre categorie di pensione, dalla 2^a alla 8^a, corrispondenti a perdita della capacità lavorativa compresa fra il 90 e il 30 per cento, spettano pensioni, rispettivamente, del 90, 80, 70, 60, 50 e 30 per cento del trattamento di 1^a categoria fino ad un minimo di circa lire 7.500 mensili lorde.

Anche l'indennità integrativa speciale, alla quale hanno diritto tutti i pensionati ordinari dello Stato, non viene percepita, nella maggior parte dei casi, in quanto non cumulabile con altra indennità dello stesso genere percepita in aggiunta a stipendi, salari o pensioni, con evidente danno degli interessati che vedono così ridotto il loro trattamento di risarcimento del danno subito a cifre veramente irrisorie.

È vero che la legge 29 aprile 1976, n. 177, stabilisce, all'articolo 9, che il livello delle tabelle, di cui abbiamo prima scritto, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977, mentre, con effetto dal 1° gennaio 1978, le vecchie tabelle saranno sostituite da altre che indicano dal prossimo anno una base di partenza di lire 735 mila annue, corrispondente allo stipendio teorico del più basso grado della pubblica amministrazione.

La legge 29 aprile 1976, n. 177, dopo aver realizzato un sia pur limitato passo in avanti, stabilisce, peraltro, con l'ultimo comma dello stesso articolo 9, che le pensioni di cui trattasi non sono soggette alla perequazione automatica prevista per le categorie dei pubblici dipendenti. Il che significa, con l'attuale processo inflazionistico in atto, correre il rischio, o meglio, avere la certezza, di annullare anche i limitati passi in avanti compiuti.

I militari di leva, inoltre, in caso di invalidità permanente, o le loro famiglie, in caso di morte, non fruiscono del trattamento di « equo indennizzio » o della « speciale elargizione » già previsti, invece, per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, siano essi civili o militari.

Con la nostra proposta di legge intendiamo andare ad una nuova regolamentazione della materia che trovi fondamento nel dovere della Repubblica verso i gio-

vani di leva che, nel compimento della coscrizione obbligatoria, sono sottoposti a rischi continui senza poter contare su un equo trattamento pensionistico in caso di infortunio per fatti di servizio.

Prima di passare all'illustrazione degli articoli, vogliamo premettere che nella formulazione delle nostre proposte, per evitare possibili arbitrarietà, ci siamo aggan- ciati sia a trattamenti ed istituti già in atto nella pubblica amministrazione, che alla perequazione automatica giustamente prevista dalla legislazione in vigore per tutti gli altri livelli pensionistici.

L'articolo 1 stabilisce che i graduati e i militari di leva delle tre armi, delle forze dell'ordine e degli altri corpi organizzati militarmente, in quanto subiscano un evento dannoso dovuto a causa di servizio, che ne provochi l'invalidità o la morte, sono tutelati dalle norme della presente proposta di legge. Si precisa che il periodo durante il quale eventuali infortuni debbano essere considerati dipendenti da causa di servizio va dal momento della chiamata alle armi fino al ritorno al proprio domicilio del militare che ha ultimato gli obblighi di leva, compresi tutti i periodi di licenza, permesso e libera uscita.

L'articolo 2 modifica il trattamento pensionistico tabellare stabilito dall'articolo 9 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nel senso di far partire subito, con quest'anno, le pensioni previste dalla tabella B annessa alla medesima legge, introducendovi una maggiorazione del 10 per cento poiché il parametro indicato si riferisce al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Per porre d'ora innanzi al riparo, in qualche misura, le pensioni tabellari dal processo inflattivo e di aumento del costo della vita, si introduce, come per gli altri trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, la perequazione automatica prevista dalla legge 29 aprile 1976, n. 177.

L'articolo 3 garantisce l'indennità integrativa speciale a tutti i fruitori della presente legge.

L'articolo 4 prevede il mantenimento in vigore delle disposizioni di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974, concernente il « trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato, vittime di azioni terroristiche o criminose, e dei congiunti dei caduti per causa di servizio ». Sono parimenti confermate in vi-

gore le norme di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, concernenti « provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia ».

L'articolo 5 introduce, come per i dipendenti pubblici dello Stato, il godimento dell'equo indennizzo pari, in caso di invalidità, all'entità stabilita dalla tabella n. 5 (per sottufficiali e truppa) allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094.

L'articolo 6 stabilisce che, in caso di decesso dei militari di leva per fatti di servizio, le loro famiglie, invece di avere limitate e discrezionali somme *una tantum* o frutto di collette, vengano a percepire una speciale elargizione pari alla doppia

annualità dell'equo indennizzo loro spettante, di cui all'articolo 5. Poiché, in virtù della legge del 15 dicembre 1967, n. 1261, alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e dei militari di truppa, vittime del dovere — esclusi quelli di leva — spetta tutt'ora la speciale elargizione di soli 2 milioni di lire, cifra evidentemente oggi di ridotta entità in rapporto alla svalutazione della moneta, abbiamo ritenuto opportuno parificare il trattamento in oggetto sia per i militari in servizio continuativo che per quelli di leva.

L'articolo 7, infine, estende ai militari di leva i benefici della legislazione in atto, ai fini dell'occupazione, spettanti agli invalidi per servizio ed agli invalidi di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I graduati ed i militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, gli allievi carabinieri, della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli altri corpi organizzati militarmente, i quali subiscano un evento dannoso dovuto a causa di servizio che ne provochi l'invalidità o la morte, sono tutelati dal momento della loro presentazione alle armi fino a quello del loro collocamento in congedo.

Le norme contenute nella presente legge sono estese agli eventi dannosi dovuti a fatti di servizio verificatisi durante la libera uscita, in permesso o in licenza.

ART. 2.

Per la liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti ai militari di cui al precedente articolo 1 e delle pensioni privilegiate ordinarie indirette o di reversibilità ai loro congiunti, in caso di morte, si osservano le norme in vigore per gli ufficiali e sottufficiali, graduati e militari dei corpi predetti.

Ai fini della suddetta liquidazione si applicano, come base di partenza, le pensioni, maggiorate del 10 per cento, previste dalla tabella B annessa alla legge 29 aprile

1976, n. 177, e con la perequazione automatica di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge.

La base pensionabile per la liquidazione delle pensioni privilegiate indirette e di reversibilità è pari alla pensione di prima categoria di cui alla precedente tabella B.

ART. 3.

L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni spetta ai titolari di trattamento privilegiato ordinario diretto, indiretto o di reversibilità, di cui alla presente legge, anche se fruiscono di analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere.

ART. 4.

Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

Sono parimenti confermate le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624.

ART. 5.

I militari di cui all'articolo 1 della presente legge, fruiscono dell'equo indennizzo pari, in caso di invalidità, all'entità stabilita dalla tabella n. 5, allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 e successive modificazioni.

ART. 6.

In caso di decesso per servizio di militari di cui all'articolo 1 della presente legge e dei sottufficiali e militari di truppa in servizio continuativo appartenenti alle Forze armate, viene concessa alle loro famiglie una speciale elargizione pari alla doppia annualità dell'equo indennizzo loro spettante. Per gli ufficiali la speciale elargizione è pari ad una annualità dell'equo indennizzo loro spettante.

ART. 7.

Ai militari di leva di cui all'articolo 1 della presente legge sono estese le norme contenute nell'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità agli invalidi per servizio dei benefici spettanti agli invalidi di guerra.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1977.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo alla difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.